

Egregio Sig. Ministro della Difesa,

come noto, il Dlgs. 15.03.2010, n.66 (Codice dell'Ordinamento Militare – C.O.M.) non riconosce al personale dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, riformato e transitato nell'impiego civile, la restituzione dei ratei versati nella c.d. "Cassa Sottufficiali"; ciò perché il C.O.M. non prevede più, come accadeva in passato, la restituzione dei contributi per il personale appartenente alle categorie suddette.

La normativa di riferimento prevede:

- art. 1917: Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici maturati. Le predette somme sono reversibili.
- art.1919: 1. L'indennità di cui all'articolo 1914 è dovuta ai sottufficiali della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono: a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo; (...)

Appare evidente che la normativa appena citata inspiegabilmente, dal 2010, ha attuato una incomprensibile disparità di trattamento tra il personale delle Forze Armate, prevedendo la restituzione delle somme solo ed esclusivamente per i militari dell'Aeronautica e della Marina che transitano nei ruoli civili, omettendo di disciplinare la posizione del personale dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri. La normativa, così come sinteticamente delineata, si presta ad evidenti censure e contraddizioni tra cui disparità di trattamento che paleserebbe un evidente vizio di legittimità costituzionale, con particolare riferimento a tutte quelle norme che prevedono l'eguaglianza di ogni cittadino e lavoratore innanzi alla legge. Inoltre va precisato che i militari transitati nei ruoli civili, hanno tutti maturato il diritto a pensione come previsto dal D.Lgs. 1072/73, anche se materialmente non percepiscono il trattamento.

La questione è stata più volte portata all'attenzione degli organi preposti, senza però ottenere un risultato concreto, a partire dall'interrogazione parlamentare che il Movimento 5 Stelle, nella seduta n. 848, propose all'allora Ministro Roberta Pinotti il 12.09.2017.

Orbene, il 1° Reparto dello Stato Maggiore della Difesa rispondeva alla richiesta del coordinamento difesa di Confintesa FP, unica sigla sindacale interessata alla problematica, con lettera Prot.n. M_D SSMD REG2017 0196190 datata 28.12.2017, ammettendo di fatto la disarmonia normativa. Più recentemente, sempre il coordinamento difesa di Confintesa FP, con lettera datata 21 marzo 2018, ha inviato una lettera a GABEDIFE per parteciparla della problematica.

In ultima analisi, in data 26.11.2018, lo Studio Legale Perruolo, agendo in nome e per conto di un gruppo di militari transitati appartenenti allo scrivente coordinamento, avanzava istanza per il recupero delle somme corrisposte al Fondo di Previdenza delle FF.AA.. L'Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza, con lettera nr. M_D SSMD REG2019 0013400 datata 25.01.2019, rispondeva negativamente all'istanza. Fra i punti oggetto del diniego è importante, però, precisare che il D.P.R. 1072/73 è tutt'ora in vigore e non può essere superato dalla Riforma Dini e dalla Fornero come invece asserito dal Col. CC Vito Giuseppe Turco, Capo Ufficio Gestione della suddetta Cassa; va ribadito, cioè, che i militari de quo, prima di effettuare il transito, avevano di fatto maturato il diritto a pensione anche se non l'hanno percepita materialmente!

In chiusura si chiede che possa essere presa in considerazione una semplice quanto immediata soluzione alla novella rappresentata, proponendo per tutti i militari senza distinzione di ruolo e grado che abbiano subito la trattenuta per almeno 6 anni, possano ottenere indietro quanto versato qualora al congedo transitino nei ruoli civili per malattia.

Il coordinamento Militari Transitati della sigla autonoma CONFINTESA FP, in attesa di un gentile cenno di riscontro Le porge i più distinti saluti.

IL COORDINAMENTO
MILITARI
transitati

M_D SSMD REG2019 0013400 25-01-2019



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Centro Unico Stipendiale Interforze

Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle F.A.

Indirizzo Postale: Via Marsala, 104 – 00185 Roma

PEC: stamadifesa@postacert.difesa.it

PdC: C.F. Simonelli - 06.47359703

e-mail: prmo.cassamifas@smd.difesa.it

All: 01\ Ann.: \.

OGGETTO: *Istanza di corresponsione dell'indennità supplementare e/o di restituzione dei contributi versati alla Cassa di Previdenza Forze Armate e contestuale richiesta di Accesso agli atti ex L. 241/90.*

A Spett.le STUDIO LEGALE - **Avv. Carmine PERRUOLO**

Via Silvio PELLICO, 8

carmineperruolo@pec.it

marcellauricchio@pec.it

34122 - TRIESTE

e, per conoscenza

MINISTERO DELLA DIFESA

Gabinetto del Ministro

Via XX Settembre, 8

00187 - ROMA

^^^ ^^ ^^^

Riferimento: PEC di codesto Studio Legale del 26.11.2018.

~~~~~

1. Con la Nota in riferimento, codesto Studio Legale, in nome e per conto del personale militare ivi indicato (17 unità), *tutti Sottufficiali El/CC... nonché appuntati e carabinieri*, ha chiesto allo scrivente Sodalizio previdenziale la corresponsione dell'indennità supplementare, o quanto meno, la restituzione dei contributi versati, oltre interessi di legge.  
Attesa la mancata risposta all'istanza di cui sopra, entro i termini di legge, da parte della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, codesto Studio Legale, con successiva PEC del 07.01.2019, ha chiesto, altresì, l'intervento del titolare del potere sostitutivo, ex art. 2, commi 9bis e seguenti, l. 241/90.
2. In via preliminare, va osservato, sin da subito, che, dopo attente e accurate ricerche d'archivio (che hanno necessitato di diverso tempo per l'acquisizione del relativo carteggio amministrativo), per cinque dei diciassette militari rappresentati dalla S.V. ( [REDACTED] [REDACTED] RANUCCI Cristiano, [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] ) gli Enti da cui erano amministrati non hanno mai fatto pervenire la relativa documentazione amministrativa finalizzata al vaglio della singola posizione previdenziale.

3. A loro favore, in altri termini, non è stata mai accesa alcuna posizione previdenziale gestita dalla Cassa di Previdenza delle Forze Armate.
4. Per i restanti 12 militari, la Cassa di Previdenza, tramite l'Ufficio di Gestione, ha già comunicato la mancata sussistenza dei presupposti di legge necessari per l'acquisizione del beneficio economico in parola.  
Ciò, con particolare riferimento al c.d. diritto a pensione, assolutamente non conseguito dagli odierni istanti, tenuto conto, *tra l'altro* (Vds., al riguardo, i parerei del Consiglio di Stato 473/1981 e 865/2003 per i casi di "transito all'impiego civile"), degli anni di servizio effettivamente svolto dagli interessati, alla luce dei numerosi interventi normativi in materia pensionistica (la "Riforma Dini" prima e "Fornero" poi, nonché le correlative circolari INPS) che, superando di gran lunga le disposizioni invocate a riguardo dalla S.V. (D.P.R. n. 1072/73), prevedono il riconoscimento del più volte citato diritto a pensione (di anzianità o vecchiaia) solo a seguito di una anzianità contributiva e/o anagrafica (diversificate per le due tipologie di trattamento di quiescenza) assolutamente non possedute dai Suoi assistiti.  
Identica negativa conclusione, per quel che concerne la *restituzione* dei contributi versati, prevista con le limitazioni di cui all'art. 1917, d.lgs. 66/2010, vale a dire soltanto nel caso di cessazione dal servizio *prima dei sei anni di iscrizione* al Fondo di appartenenza, avendosi, anche qui, conseguito il citato diritto a pensione.
5. Destituita di alcun fondamento, inoltre, è "l'ipotizzata possibilità di *applicazione analogica* dell'art. 1919, primo e secondo comma, d.lgs. 66/2010, anche nei confronti dei propri assistiti in quanto, in caso contrario, si sostiene, verrebbe a crearsi una ingiustificata *disparità di trattamento*, più volte sanzionata dal Giudice Amministrativo".  
In senso diametralmente opposto, sotto entrambi i profili, è, invece, attestata la pressoché unanime giurisprudenza amministrativa occupatasi delle tematiche in esame (*ex multis*, TAR Lazio Roma, sentt. n. 7566/2015 e 13418/2015).
6. Ciò precisato, si informa, che il Responsabile del procedimento è il Capo Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, Col. CC Vito Giuseppe TURCO, tel. 06.47359700/e-mail: *primo.cassemil@smd.difesa.it*.
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR competente entro i termini di prescrizione del diritto in concreto fatto valere.  
In alternativa, è ammesso il ricorso, entro 120 giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento, al Capo dello Stato, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971, per la presentazione del quale, a mente dell'art. 37, comma 6, lett. s) del D.L. 6 luglio 2011, n. 9, modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 148 (di conversione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138) e dell'art. 1, l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), è dovuto il contributo unificato di € 650,00 (seicentocinquanta/00).
8. Si invia, infine, in allegato, il prospetto contenente, per ciascuno degli (ex) militari Suoi assistiti effettivamente gestiti dal Sodalizio, il numero di anni complessivo di iscrizione alla Cassa di Previdenza militare, significando, di contro, che il numero di anni riconosciuto a titolo di servizio prestato come militari prima del transito nei ruoli civili dovrà essere richiesto all'ultimo ente amministrativo degli interessati, competente all'atto della cessazione dal servizio medesimo.
9. Si resta, come sempre, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL CAPO UFFICIO  
Col. CC Vito Giuseppe TURCO



Coordinamento Nazionale Difesa  
difesa@confintesafp.it

2018 – Anno dell'identità

**A**      **GABDIFE**  
**Vice Capo di Gabinetto**  
**Dott.ssa Antonietta Fava**

**Oggetto:** Restituzione contributi obbligatori fondi di previdenza – Ex Cassa Sottufficiali

Gentile Dottoressa,

in data 2 novembre u.s. questa O.S. ha interessato Stato Maggiore Difesa affinché trovassero accoglimento e/o riscontro le sempre più numerose e legittime istanze presentate dal personale transitato ex CC ed ex E.I., in merito alla restituzione della quota mensilmente trattenuta d'ufficio a titolo di previdenza complementare in costanza di servizio, meglio nota come cassa sottufficiali.

Gli artt. 1914 e segg. del d.lgvo 15.3.2010, n. 66 del Codice dell'Ordinamento Militare hanno infatti incredibilmente previsto che tali quote vengano restituite solo al personale ex Sottufficiale della M.M. e dell'A.M., dimenticando e discriminando senza alcuna ragione apparente il personale transitato ex C.C. ed ex E.I.

In data 28 dicembre, nel rispondere al nostro sollecito, SMD ha preso atto della problematica e riconoscendo la disarmonia della normativa citata, ci ha comunicato di aver "proposto agli organi competenti" di apportare una modifica al codice dell'Ordinamento Militare al fine di superare questa evidente criticità e palese differenza di trattamento.

A distanza ormai di quasi cinque mesi dalla prima nostra segnalazione e non avendo avuto più alcuna notizia in merito, tenuto conto delle giustificate e comprensibili aspettative del personale interessato, già duramente provato dall'esperienza del transito che certo non avviene per scelta, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede di conoscere quali provvedimenti siano in itinere per evitare che continuino a verificarsi ingiustificate discriminazioni fra i diversi SS.MM. che vanno oltretutto a vessare giovani che transitano per inidoneità spesso direttamente collegate al servizio reso allo Stato.

Certi di un risolutivo intervento per addivenire ad una rapida soluzione della problematica, restiamo in attesa di una celere risposta

Per opportuna conoscenza si allega la nostra lettera del 2.11.2017 e la relativa risposta di SMD del 28.12.2017

Distinti saluti

Roma, 21.03.2018

Il Coordinamento Nazionale Difesa  
Alessandro Coen

*#specificitàunicaalternativa*

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma - C.F.97616480581  
pec: [info@pec.confintesafp.it](mailto:info@pec.confintesafp.it) e-mail: [difesa@confintesafp.it](mailto:difesa@confintesafp.it) - <http://difesa.confintesafp.it/>  
Tel. 06.4745300 Fax 06.233.225.016

M\_D SSMD REG2017 0196190 28-12-2017

# STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

## I Reparto Personale

---

Prot. n.

00187 Roma,

All.://; Amm.://.

POC: e-mail primo.civ.2s@smd.difesa.it

**OGGETTO:** Restituzione contributi obbligatori fondi di previdenza – Ex Cassa Sottufficiali –  
Richiesta di tempestivo intervento Federazione Intesa Funzione Pubblica.

A **FEDERAZIONE INTESA FUNZIONE PUBBLICA**

**ROMA**

^^^ ^^

Riferimento: Nota Federazione Intesa Funzione Pubblica in data 2 novembre 2017.

^^^ ^^

1. In merito a quanto segnalato con nota in riferimento, si evidenzia che le istanze di restituzione dei contributi previdenziali in parola sono trattate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 1914 e segg. del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”.
2. La richiamata normativa, infatti, pur accogliendo il principio generale di non restituzione delle quote versate, prevede alcune tassative eccezioni in cui è possibile procedere alla restituzione. In particolare, detta restituzione è prevista per il personale Sottufficiale, appartenente alla MM e all’AM, che sia transitato nei ruoli del personale civile (art. 1919 del decreto legislativo n. 66 del 2010), mentre analoga norma non è prevista per il personale dell’EI e dei CC.
3. Preme altresì rilevare che questo SMD, attesa la disarmonia della descritta normativa, ha recentemente proposto agli organi competenti di apportare una modifica al Codice dell’Ordinamento Militare, al fine di superare tale criticità.

*d'ordine*  
*p. IL CAPO REPARTO*  
**IL VICE CAPO REPARTO**  
*(Brig. Gen. Salvatore VERGARI)*

In copia:

Ufficio Trattamento Economico del Personale

Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle F.A.